



Anagrafe TC/Po
Brescia, 29 giugno 2022
Prot. n. 46963

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

NOTA OPERATIVA
n. 1/2022

PROCEDURE DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO: SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

La cancellazione delle imprese che hanno cessato di operare è fondamentale al fine di assicurare che il registro delle imprese rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio.

La persistenza negli archivi camerali di posizioni non più attive comporta altresì inutili oneri amministrativi e finanziari e introduce elementi di incertezza nel regime della pubblicità legale.

La cancellazione di questi soggetti avviene su domanda dell'imprenditore che inoltra al registro delle imprese apposita istanza di cancellazione.

Per l'ipotesi in cui ciò non accada, per inerzia dell'imprenditore, la normativa sino ad ora contemplava la procedura di cancellazione d'ufficio prevista:

- *dal d.p.r. 23 luglio 2004, n. 247 per quanto riguarda le imprese individuali e le società di persone. Le circostanze indicate dal regolamento di semplificazione quali presupposti per l'avvio del procedimento di cancellazione sono soltanto elementi sintomatici dell'inoperatività o dell'inesistenza dell'impresa individuale o societaria. Esse non comportano la cancellazione automatica di un'impresa ma consentono all'Ufficio di attivare un procedimento preventivo di verifica;*
- *dall'art. 2490 c.c. per quanto riguarda le società di capitali in liquidazione che non abbiano depositato il bilancio per tre anni consecutivi.*

L'art. 40 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito dalla l. 120/2020) ha introdotto sia semplificazioni che rimodulazioni nella procedura di cancellazione d'ufficio prevedendo altresì che il provvedimento di cancellazione sia a cura del Conservatore del registro delle imprese anziché a cura del Giudice del Registro.

La presente nota descrive le modalità operative per la gestione delle diverse casistiche all'interno del quadro normativo di riferimento e del "Regolamento per lo svolgimento delle procedure d'ufficio relative alle iscrizioni nel registro delle imprese".

Per quanto riguarda gli strumenti operativi, finché non sarà possibile predisporre le istanze di cancellazione con comunicazione unica (ComUnica), si utilizzerà l'applicativo "Crea pratica" oppure il "Servizio Massivo" predisposto da Infocamere ai fini della cancellazione.

L'elenco delle imprese cancellate, ove necessario, verrà comunicato agli altri Enti collegati alla ComUnica, a cura di Infocamere, tramite il "Servizio Massivo", oppure a cura dell'Ente, almeno una volta l'anno all'indirizzo p.e.c. istituzionale degli stessi o altro dedicato.

CANCELLAZIONE D'UFFICIO - IMPRESE INDIVIDUALI AI SENSI DEL D.P.R. 247/04

✓ DECESSO DELL'IMPRENDITORE

Tale circostanza deve essere sempre accertata mediante la consultazione della Banca Dati Punto Fisco.

Nel caso di impresa individuale artigiana è necessario raccordarsi con l'ufficio competente (ora l'ufficio Formazione e abilitazione alle imprese) al fine di verificare preventivamente l'eventuale annotazione della comunione ereditaria sulla posizione del de cuius e, in ogni caso, attendere il decorso di almeno sei mesi dalla data del decesso prima di avviare la procedura d'ufficio.

Quando l'imprenditore individuale muore si estingue anche la sua impresa, conseguentemente, l'ufficio, oltre ad annotare la data del decesso, formalizza direttamente il provvedimento di cancellazione a cura del Conservatore del registro delle imprese.

Tenuto conto della numerosità dei decessi di cui l'ufficio può venire a conoscenza si prevede la formalizzazione di un provvedimento del Conservatore del registro delle imprese cumulativo e periodico.

✓ IRREPERIBILITA' DELL'IMPRENDITORE

Tale circostanza deve essere sempre accertata mediante la consultazione della Banca Dati Punto Fisco.

Accertata l'irreperibilità, si procede con l'affissione per 45 giorni all'albo camerale dell'avvio del procedimento e successivamente con il provvedimento di cancellazione a cura del Conservatore del registro delle imprese a sua volta affisso all'albo.

Tenuto conto della numerosità dei casi di irreperibilità di cui l'ufficio può venire a conoscenza si prevede la formalizzazione di un provvedimento del Conservatore del registro delle imprese cumulativo e periodico.

✓ MANCATO COMPIMENTO DI ATTI DI GESTIONE PER TRE ANNI CONSECUTIVI

La condizione in argomento può ritenersi accertata in concomitanza delle seguenti condizioni:

- mancata iscrizione di domande inerenti l'impresa negli ultimi tre anni;*
- mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni;*
- assenza o chiusura della partita IVA, assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili, negli ultimi tre anni;*
- mancate dichiarazioni dei redditi negli ultimi tre anni;*
- mancata indicazione in visura del numero dei dipendenti negli ultimi tre anni;*
- mancata iscrizione nel registro delle imprese di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo e univoco o scaduto da tre anni.*

In questo caso si procede:

- mediante pubblicazione all'albo camerale per 45 giorni per l'avvio del procedimento;*
- o eventualmente con l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla residenza anagrafica dell'imprenditore risultante dalla Banca Dati Punto Fisco e con la contestuale affissione all'albo camerale per 45 giorni per l'avvio del procedimento,*

e successivamente con il provvedimento di cancellazione a cura del Conservatore del registro delle imprese.

Tenuto conto della numerosità dei casi di cui l'ufficio può venire a conoscenza si prevede la formalizzazione di un provvedimento del Conservatore del registro delle imprese cumulativo e periodico.

✓ PERDITA DI TITOLI AUTORIZZATIVI O ABILITATIVI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DICHIARATA

Questa condizione si configura come causa di inattività dell'impresa ma non comporta l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ben potendo la stessa rimanere iscritta nel registro delle imprese ancorché non eserciti alcuna attività economica.

In questo caso si procede con pratica d'ufficio di cessazione dell'attività a cura dell'ufficio che riscontra tale presupposto e a firma del Dirigente dell'Area Anagrafica.

CANCELLAZIONE D'UFFICIO - SOCIETA' DI PERSONE AI SENSI DEL D.P.R. 247/04

✓ **IRREPERIBILITA' PRESSO LA SEDE LEGALE**

Tale circostanza ricorre quando la società risulti sconosciuta o comunque abbandoni l'indirizzo delle sede sociale senza essere in alcun modo reperibile.

Preventivamente dovranno essere effettuate verifiche atte ad accertare la situazione fiscale dell'impresa, l'eventuale possesso di beni immobili e/o di beni mobili registrati attingendo alle Banche Dati Punto Fisco, Catasto, ACI...

Si procede, successivamente, mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla residenza anagrafica dei legali rappresentanti risultante dalla Banca Dati Punto Fisco e con la contestuale affissione all'albo camerale per 45 giorni per l'avvio del procedimento o direttamente mediante pubblicazione all'albo camerale sempre per 45 giorni.

Nel caso di mancato riscontro e in assenza di beni immobili intestati, l'ufficio procede con il provvedimento di cancellazione a cura del Conservatore del registro delle imprese.

Se l'impresa risultasse intestataria di beni immobili, il procedimento dovrà essere sospeso e gli atti rimessi al Presidente del Tribunale Ordinario di Brescia.

✓ **MANCATO COMPIMENTO DI ATTI DI GESTIONE PER TRE ANNI CONSECUTIVI**

La condizione in argomento può ritenersi accertata in concomitanza delle seguenti condizioni:

- mancata iscrizione di domande inerenti l'impresa negli ultimi tre anni;
- mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni;
- assenza o chiusura della partita IVA, assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili, negli ultimi tre anni;
- mancate dichiarazioni dei redditi negli ultimi tre anni;
- mancata indicazione in visura del numero dei dipendenti negli ultimi tre anni;
- mancata indicazione in visura di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo e univoco o scaduto da tre anni.

Si procede, successivamente, mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla residenza anagrafica dei legali rappresentanti risultante dalla Banca Dati Punto Fisco e con la contestuale affissione all'albo camerale per 45 giorni per l'avvio del procedimento o direttamente mediante pubblicazione all'albo camerale sempre per 45 giorni.

Nel caso di mancato riscontro e in assenza di beni immobili intestati, l'ufficio procede con il provvedimento di cancellazione a cura del Conservatore del registro delle imprese.

Se l'impresa risultasse intestataria di beni immobili, il procedimento dovrà essere sospeso e gli atti rimessi al Presidente del Tribunale Ordinario di Brescia.

✓ **MANCANZA DEL CODICE FISCALE (che per le società coincide con la partita IVA)**

Si ricorda che l'art. 3 del d.p.r n. 558 del 14 dicembre 1999 ha stabilito che il numero di iscrizione degli imprenditori nel registro delle imprese deve coincidere con il codice fiscale. Tale circostanza non dovrebbe ricorrere a seguito del lavoro di "ripulitura" degli archivi anagrafici effettuato dagli uffici nel corso degli anni.

Inoltre l'eventuale accertata mancanza del codice fiscale non comporta l'automatica cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese ma rappresenta un indice di probabile inattività. Se, all'esito delle verifiche sull'effettiva inoperatività, sussistano elementi che legittimino la cancellazione, si procederà in tal senso.

Se dall'Agenzia delle Entrate perviene la comunicazione relativa alla cancellazione del codice fiscale e/o della partita IVA dell'impresa, l'ufficio invita la società a ridotarsene entro 30 giorni o inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di residenza dei legali rappresentanti o direttamente mediante pubblicazione all'albo camerale; in assenza di controdeduzioni si provvederà con determina del Conservatore del registro delle imprese a cancellarla se non risultano intestati beni immobili.

Se l'impresa risultasse intestataria di beni immobili, il procedimento dovrà essere sospeso e gli atti rimessi al Presidente del Tribunale Ordinario di Brescia.

✓ **MANCATA RICOSTITUZIONE DELLA PLURALITA' DEI SOCI NEL TERMINE DI SEI MESI**

La mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, pur costituendo una causa di scioglimento, non determina di per sé l'estinzione della società di persone che, quindi, continua ad esistere nonostante sia divenuta uni-personale e pertanto, non rappresenta, da sola, presupposto sufficiente per la cancellazione dal registro delle imprese.

La notizia della mancata pluralità non deve pervenire dal socio superstite.

L'Ufficio segnala tale circostanza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai soci rimasti nella compagine o direttamente mediante pubblicazione all'albo camerale.

Nulla vieta che le attività concludenti possano essere poste in essere successivamente al decorso del termine: in tal caso si applica il principio del mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi successivamente al quale l'attività sociale potrà ritenersi inequivocabilmente venuta meno ricorrendo altri sintomi evidenti di cessazione dell'attività.

✓ **DECORRENZA DEL TERMINE IN ASSENZA DI PROROGA TACITA**

Tale circostanza non rileva qualora ricorrano le seguenti fattispecie:

- modifica dei patti sociali con indicazione di un termine indeterminato;*
- proroga espressa;*
- proroga tacita. In questo caso rileva il fatto che i soci continuino o meno a compiere le operazioni sociali.*

Se l'attività venisse proseguita anche soltanto per alcuni giorni dopo la scadenza del termine la società diventerebbe a tempo indeterminato.

Oltre alle verifiche descritte per i casi precedenti l'inesistenza dell'attività potrà essere verificata anche presso il Comune competente in presenza di attività che richiedono una licenza/autorizzazione/presa d'atto comunale.

CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI IMPRESA A CUI L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA CANCELLATO LA PARTITA IVA

A seguito di comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di chiusura della partita IVA l'ufficio provvede con provvedimento del Conservatore del registro delle imprese, senza alcuna interlocutoria, alla cancellazione d'ufficio dell'impresa.

Non si procede alla cancellazione, ma solo alla cessazione dell'attività riferita alla partita IVA comunicata, nel caso venga svolta anche l'attività di edicola che è sottoposta ad una disciplina specifica (esonerata dall'obbligo di partita IVA ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera c) d.p.r. 633/1972).

CANCELLAZIONE D'UFFICIO - SOCIETA' DI CAPITALI AI SENSI DELL'ART. 2490, COMMA 6, C.C.

*La norma in esame si riferisce alle società di capitali **in liquidazione** (S.p.A., s.a.p.a., s.r.l., società consortili [nel caso di cooperative è il competente Ministero a provvedervi]).*

Il dies a quo decorre dall'iscrizione dello scioglimento (codice atto A13).

La condizione dedotta riguarda il mancato deposito del bilancio di esercizio per oltre tre anni consecutivi. L'Ufficio verificherà per prudenza il mancato deposito negli ultimi 4 anni consecutivi prima di avviare il procedimento.

La fattispecie in argomento può ritenersi accertata in concomitanza delle seguenti condizioni:

- mancata iscrizione di domande inerenti l'impresa negli ultimi quattro anni;*
- mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi quattro anni;*
- assenza o chiusura della partita IVA, assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili, negli ultimi quattro anni;*

- mancate dichiarazioni dei redditi negli ultimi quattro anni;
- mancata indicazione in visura del numero dei dipendenti negli ultimi quattro anni;
- mancata indicazione in visura di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo e univoco.

In questo caso si procede mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla residenza anagrafica del liquidatore risultante dalla Banca Dati Punto Fisco, o direttamente mediante pubblicazione all'albo camerale, e successivamente con il provvedimento di cancellazione a cura del Conservatore del registro delle imprese.

In caso di riscontro da parte del soggetto obbligato la procedura d'ufficio dovrà essere archiviata.

PROCEDURA D'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 2495, COMMA 2, C.C.

La norma in esame prevede l'iscrizione della cancellazione d'ufficio della società decorsi 95 giorni dall'iscrizione del bilancio finale di liquidazione, in assenza di reclami¹ comunicati a cura del cancelliere.

In questo caso, se non vi provvede il liquidatore, si procede con pratica d'ufficio, o in base alla numerosità delle posizioni riscontrate, con determinazione cumulativa a firma del Conservatore del registro delle imprese, entro il 30 giugno di ogni anno per il bilancio finale di liquidazione o la sentenza definitiva che decide sul reclamo iscritti nel semestre precedente; entro il 31 dicembre di ogni anno per il bilancio finale di liquidazione o la sentenza definitiva che decide sul reclamo iscritti nel semestre precedente.

La procedura d'ufficio si svolge "inaudita altera parte", in quanto si configura come atto dovuto e vincolato a seguito della sussistenza di una serie di condizioni previste dalla norma: il provvedimento conclusivo della stessa non deve essere né notificato né dà possibilità di reclamo.

SCIOGLIMENTO (OMETTENDO LA FASE DELLA LIQUIDAZIONE)

E

CANCELLAZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 2, D.L. 76/2020

Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

- a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
- b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

L'ufficio verifica altresì la concomitanza delle seguenti condizioni:

- mancata iscrizione di domande inerenti l'impresa negli ultimi cinque anni;
- mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi cinque anni;
- assenza o chiusura della partita IVA, assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili, negli ultimi cinque anni;
- mancate dichiarazioni dei redditi negli ultimi cinque anni;
- mancata indicazione in visura del numero dei dipendenti negli ultimi cinque anni;
- mancata indicazione in visura di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo e univoco;
- possesso di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri (veicoli, aeromobili e natanti, in base alla tipologia dell'attività dichiarata o dell'oggetto sociale previsto).

¹ L'art. 2492, commi 4 e 6, c.c. prevede le procedure d'ufficio di seguito riportate:

- annotazione nel registro delle imprese del reclamo presentato avverso al bilancio finale di liquidazione, a seguito di comunicazione a cura del cancelliere, effettuata telematicamente;

- annotazione nel registro delle imprese dell'estratto della sentenza che decide sul reclamo presentato avverso al bilancio finale di liquidazione, a seguito di comunicazione a cura del cancelliere, effettuata telematicamente.

In questo caso si procede con pratica d'ufficio a firma del Conservatore del registro delle imprese.

L'iscrizione della determinazione del Conservatore del registro delle imprese di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione avviene "inaudita altera parte", in quanto si configura come atto dovuto e vincolato a seguito della sussistenza di una serie di condizioni previste dalla norma: tale provvedimento non deve essere né notificato né dà possibilità di reclamo. Alla stessa viene data pubblicità con la pubblicazione all'albo camerale e con la conseguente iscrizione della notizia nel registro imprese / rea.

La comunicazione di avvio del procedimento, contenuta in un atto separato e distinto rispetto alla determinazione sopra citata, viene comunicata agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita al domicilio/residenza verificato/a in Punto Fisco, o direttamente mediante pubblicazione all'albo camerale. La comunicazione non deve essere effettuata agli eventuali eredi degli amministratori, ai soci, ai sindaci e alla società.

Agli amministratori viene assegnato un termine di sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

A seguito della presentazione delle domande di iscrizione, trasmesse telematicamente e finalizzate a comunicare le informazioni carenti e/o mancanti, il Conservatore del registro delle imprese iscrive d'ufficio nel registro delle imprese la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione. Tale provvedimento viene comunicato alla casella p.e.c./domicilio digitale della società.

L'eventuale interlocutoria tra gli amministratori e l'ufficio deve avvenire per il tramite di un indirizzo di posta elettronica certificata, valido e attivo.

In assenza di riscontro da parte della società, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA dell'impresa (in ogni caso l'esistenza di una partita IVA aperta è irrilevante ai fini del procedimento) e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri (veicoli, aeromobili, natanti)², il Conservatore del registro delle imprese provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

Il provvedimento viene comunicato agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, mediante pubblicazione all'albo camerale o eventualmente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno spedita al domicilio/residenza verificato/a in Punto Fisco.

**SCIOGLIMENTO E CANCELLAZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI
AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO
DELL'ART. 2190 C.C. E DELL'ART. 2490 C.C.
(LA SOCIETA' DI CAPITALI VIENE CANCELLATA OMETTENDO LA FASE DELLA LIQUIDAZIONE)**

Visto il combinato disposto dei due articoli 2190 e 2490 c.c. è possibile ricorrere a una doppia procedura che prevede le seguenti fasi:

a) iscrizione dell'accertamento della causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento degli organi sociali ai sensi dell'art. 2190 c.c..

La condizione in argomento può ritenersi accertata in concomitanza delle seguenti condizioni:

- mancata iscrizione di domande inerenti l'impresa negli ultimi cinque anni;*
- mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi cinque anni;*
- assenza o chiusura della partita IVA, assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili, negli ultimi cinque anni;*
- mancate dichiarazioni dei redditi negli ultimi cinque anni;*
- mancata indicazione in visura del numero dei dipendenti negli ultimi cinque anni;*
- mancata indicazione in visura di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo e univoco.*

Questa fase viene codificata con il codice atto "800 – PROVVEDIMENTO D'UFFICIO".

Si procede poi mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla residenza anagrafica di soci,

² *In base alla tipologia dell'attività dichiarata o dell'oggetto sociale previsto. Si coglie l'occasione per precisare che anche qualora risultassero beni dopo la cancellazione, nelle società di capitali, gli stessi ricadono in comunione pro indiviso fra i soci.*

legali rappresentanti e sindaci risultante dalla Banca Dati Punto Fisco o direttamente mediante pubblicazione all'albo camerale.

In caso di mancato riscontro si procede con l'iscrizione della causa di scioglimento aprendo così la fase liquidatoria e segnalando la posizione all'ufficio competente per la sanzione per mancata iscrizione della causa di scioglimento.

b) iscrizione della cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490, comma 6, c.c., decorsi 4 anni dalla iscrizione della causa di scioglimento in assenza del deposito di bilanci di esercizio.

Questa fase viene codificata, medio tempore in attesa dell'aggiornamento della codifica dei codici atto da parte di Infocamere, con il codice atto "691 – ALTRI ATTI DECRETO DI CANCELLAZIONE DA R.I."

Si procede poi mediante pubblicazione all'albo camerale o eventualmente con l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla residenza anagrafica di soci, legali rappresentanti e sindaci risultante dalla Banca Dati Punto Fisco.

In caso di mancato riscontro si procede alla cancellazione con il provvedimento a cura del Conservatore del registro delle imprese solo nel caso non risultino intestati beni immobili.

CANCELLAZIONE D'UFFICIO A SEGUITO CHISURA DEL FALLIMENTO

Quattro linee di analisi:

✓ SOCIETA' IL CUI FALLIMENTO SI E' APERTO PRIMA DEL 16 LUGLIO 2006

La riforma fallimentare del 2006 ha previsto che le aperture di fallimento avvenute prima del 16 luglio 2006 seguono le norme precedentemente previste, conseguentemente non è previsto che il curatore provveda alla cancellazione dell'impresa una volta chiuso il fallimento. L'onere sarebbe in capo all'amministratore ma ad oggi non ha mai provveduto. La sentenza della Cassazione del 24 giugno 1954 ha affermato il principio per cui la chiusura del fallimento per insufficienza di attivo è causa di estinzione della società. Il Giudice del Registro ha confermato che nel caso della compiuta ripartizione dell'attivo il Conservatore del registro delle imprese, con proprio provvedimento, può cancellare l'impresa (pronuncia n. 1236/05 del 3 maggio 2005) salvo che l'impresa, una volta chiuso il fallimento, non abbia presentato istanza per l'avvio di un'attività economica. Tale cancellazione va trasmessa agli altri Enti, quali Inps e Inail e Agenzia delle Entrate.

✓ SOCIETA' IL CUI FALLIMENTO SI E' APERTO DOPO IL 16 LUGLIO 2006

La riforma fallimentare del 2006 ha previsto, in capo al curatore, l'obbligo di cancellazione dell'impresa una volta chiuso il fallimento ma non ha previsto termine. La mancanza del termine è superata da quanto previsto dal principio dedotto dall'art. 1183 c.c. secondo cui in mancanza di un termine l'adempimento può essere richiesto in ogni momento dando termine per provvedervi. In tal modo viene fissato un termine che se non rispettato è sanzionabile. Visto quanto precisato nel punto precedente, se il curatore non vi provvede vi provvederà il Conservatore del registro delle imprese con proprio provvedimento salvo che l'impresa una volta chiuso il fallimento non abbia presentato istanza per l'avvio di un'attività economica. Tale cancellazione va trasmessa agli altri Enti, quali Inps e Inail e Agenzia delle Entrate.

✓ IMPRESA INDIVIDUALE IN FALLIMENTO

Non è stato previsto esplicitamente dalla norma chi debba cancellare l'impresa una volta chiuso il fallimento; si ritiene debba provvedervi il Conservatore del registro delle imprese per analogia all'ordinanza del Giudice del registro relativa alle società (Ordinanza Giudice Orlandini n. 1236/05 del 03/05/2005) che non è sanzionabile. L'Ufficio predispone il provvedimento cumulativo a firma del Conservatore del registro delle imprese due volte l'anno e ne dà comunicazione agli altri Enti quali Inps, Inail e Agenzie delle Entrate.

✓ CANCELLAZIONI UNITA' LOCALI DI IMPRESE FALLITE

Nel caso un'impresa con sede in altra provincia fallisca e abbia unità locali nel territorio bresciano, il responsabile di procedimento, notiziato dall'altra Camera di commercio, cancella con pratica d'ufficio l'unità locale e cessa la posizione. Una volta all'anno chiede a Infocamere l'elenco di eventuali unità

locali residuali e, con provvedimento cumulativo del Conservatore del registro delle imprese, provvede alla cancellazione. Il provvedimento sarà cumulativo e predisposto una volta l'anno solo per quelle residuali. Nel caso di imprese fallite e iscritte nel registro delle imprese di Brescia aventi unità locali in provincia la cancellazione avviene a cura del responsabile del procedimento contestualmente alla iscrizione dell'apertura del fallimento. Tali cancellazioni vanno trasmesse agli altri Enti, quali Inps e Inail e Agenzia delle Entrate.

Per i tempi e le modalità delle cancellazioni in parola si rimanda al "Regolamento per lo svolgimento delle procedure d'ufficio relative alle iscrizioni nel registro delle imprese".

CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE DI START UP INNOVATIVE O INCUBATORE CERTIFICATO O PMI INNOVATIVA

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti previsti normativamente **la start up innovativa o l'incubatore certificato** sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese con provvedimento del Conservatore del registro delle imprese impugnabile ai sensi dell'art. 2189, terzo comma, c.c. (ricorso al Giudice del Registro entro 8 giorni dal provvedimento del Conservatore del registro delle imprese) permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. E' equiparato alla perdita dei requisiti il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15 (dichiarazione del mantenimento dei requisiti).

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti previsti normativamente **le PMI innovative** sono cancellate dalla sezione speciale del registro delle imprese con provvedimento del Conservatore del registro delle imprese impugnabile ai sensi dell'art. 2189, terzo comma, c.c. (ricorso al Giudice del Registro entro 8 giorni dal provvedimento del Conservatore del registro delle imprese) permanendo l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese. E' equiparato alla perdita dei requisiti il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15 (dichiarazione del mantenimento dei requisiti).

L'ufficio verifica il mantenimento dei requisiti consultando il bilancio, i documenti ad esso allegati e ogni altra documentazione in possesso del registro delle imprese. Provvede alla cancellazione dalla sezione speciale delle start up innovative e degli incubatori certificati e dalla sezione speciale delle pmi innovative a seguito della perdita dei requisiti trascorsi 60 giorni dal 31 luglio di ogni anno.

CANCELLAZIONE CONSORZI

Si ricorda che:

- il contratto di consorzio deve essere stipulato fra due o più imprenditori al fine di organizzare in comune le modalità, le regole e lo svolgimento di determinate fasi dell'attività produttiva delle rispettive imprese che costituiscono il consorzio stesso;
- il contratto di consorzio, che prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, deve essere iscritto nel registro delle imprese del luogo in cui l'ufficio ha sede;
- devono essere iscritte nel registro delle imprese tutte le modificazioni del contratto che riguardano la denominazione, l'oggetto sociale, la sede, il nome e il cognome dei consorziati, la durata del consorzio, le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio e i rispettivi poteri, il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione;
- il contratto di consorzio deve essere costituito da almeno due o più imprese attive, iscritte nel registro delle imprese e all'Agenzia delle Entrate (partita IVA) e che un consorzio per restare iscritto nel registro delle imprese deve continuare a svolgere attività nei confronti di terzi;
- chi ha la rappresentanza di un consorzio che rimanga senza consorziati oppure che abbia il termine di durata scaduto e non prorogato, che non svolga più alcuna attività con i terzi, deve provvedere alla cancellazione del consorzio stesso in omaggio al principio che, se il codice prevede l'iscrizione di un contratto sociale, si debbono iscrivere tutte le modificazioni dello stesso compresa la notizia dell'estinzione del consorzio medesimo.

Il parere ministeriale reso alla CCIAA di Lecce (protocollo n. 149575 del 7 giugno 2019) precisa che il

Conservatore del registro delle imprese può adottare i provvedimenti necessari al fine di allineare le informazioni del registro delle imprese con la realtà economica.

Tale provvedimento può essere applicato al caso di consorzi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- in cui tutti i consorziati sono in liquidazione o falliti;*
- che hanno un termine scaduto visto che non è prevista la tacita continuazione dell'attività;*
- rimasti con un solo consorziato;*
- che non esercitano più l'attività.*

Tali cancellazioni vanno trasmesse agli altri Enti, quali Inps e Inail e Agenzia delle Entrate.

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Come previsto dall'articolo 7 del "Regolamento per lo svolgimento delle procedure d'ufficio relative alle iscrizioni nel Registro delle imprese" che richiama l'art. 8, comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora per il numero di destinatari la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa, l'Ufficio provvede a notificare l'avvio del procedimento amministrativo mediante pubblicazione sull'albo camerale on line.

La pubblicazione sull'albo camerale on line è motivata altresì dall'identità dei presupposti di fatto e di diritto trattandosi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto destinato a una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità.

COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Le determine del Conservatore del registro delle imprese sono comunicate agli interessati entro 8 giorni dalla loro adozione e contro tale provvedimento, se previsto, l'interessato può ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione al Giudice del Registro.

Come previsto dell'art. 21 bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora per il numero di destinatari, la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa, l'Ufficio provvede a notificare il provvedimento mediante pubblicazione sull'albo camerale on line.

La pubblicazione sull'albo camerale on line è motivata altresì dall'identità dei presupposti di fatto e di diritto trattandosi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto destinato a una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità con riduzione dei tempi e celerità dell'aggiornamento delle posizioni iscritte nel registro delle imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa.

Come previsto dall'articolo 10 del "Regolamento per lo svolgimento delle procedure d'ufficio relative alle iscrizioni nel registro delle imprese", alla decisione che conclude il procedimento viene data pubblicità, nei confronti di tutti gli interessati e dei terzi, con l'iscrizione della notizia nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economico amministrative e statistiche.

*Il Conservatore del registro delle imprese
dott.ssa Cristiana Elena Taioli*

*Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale"*

NOZIONI GIURIDICHE

A. Glossario

Comunicazione Unica: è l'unica modalità possibile per depositare l'iscrizione di una nuova impresa o le variazioni di imprese già esistenti, dal 1° aprile 2010, tutte le imprese (individuali e società), per presentare le proprie domande di iscrizione e variazione destinate a:

- registro delle imprese (tutti gli adempimenti)
- INPS (Arco, DM68, DA)
- Inail (iscrizione, modifica, cancellazione - Modello/riq. A-B-C-D)
- Agenzia delle Entrate (apertura, modifica, cessazione PARTITA IVA)
- Albo delle imprese artigiane soppresso in Lombardia ove la Regione ha stabilito l'obbligo della comunicazione unica anche per l'annotazione alla sezione speciale per la qualifica artigiana
- Ministero del Lavoro (albo cooperative)

devono utilizzare la comunicazione unica, il nuovo strumento (introdotto dall'art. 9 della legge 40/2007) che permette di presentare le domande e denunce di competenza di tutti gli enti coinvolti, attraverso un unico deposito al registro delle imprese, da effettuare esclusivamente con modalità telematica e con la firma digitale. La ricevuta rilasciata dopo la compilazione della modulistica vale come titolo per l'inizio attività.

B. Riferimenti normativi

- articolo 2190 codice civile
- articolo 2490, comma 6, codice civile
- articolo 2492, commi 4 e 6, codice civile
- articolo 2495, comma 2, codice civile
- decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247
- circolare n. 3585/C Ministero delle Attività Produttive del 14 giugno 2005
- articolo 40 decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
- articoli 8, comma 3 e 21 bis, legge 7 agosto 1990, n. 241
- articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69
- regolamento per lo svolgimento delle procedure d'ufficio relative alle iscrizioni nel registro delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 3/C del 6 maggio 2021
- parere del Ministero dello Sviluppo Economico alla CCIAA di Lecce (protocollo n. 149575 del 7 giugno 2019)